

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

D.P.G.R. del 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua a uso energetico dal Canale Comunale dei Mulini di Villar Pellice a sua volta derivante dal T. Pellice in Comune di Villar Pellice di cui alla D.D. n. 916-31208 del 14/11/2017.

Titolare: ACQUACHIARA S.r.l.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 916-31208 del 14/11/2017; Codice Univoco: TO-A-10624

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... *omissis* ...)

DETERMINA

1. di assentire a Acquachiara S.r.l. - C.F./P.IVA n. 11073040013 - con sede legale in Lusernetta (TO), via San Rocco n. 16/b, la concessione di derivazione d'acqua dal "Canale Comunale dei Mulini di Villar Pellice" a sua volta derivante dal T. Pellice in Comune di Villar Pellice in misura di litri/sec massimi e medi 600 ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 21 la potenza nominale media di kW 121, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di stabilire che la presente concessione rimane comunque subordinata, dal punto di vista della entità e del periodo del prelievo, nonché della durata, ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione relativo alla derivazione dalla quale deriva (*n. pr. 65/R39*);
4. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
6. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
7. che il concessionario, sulla base di quanto riportato nel disciplinare di concessione, è tenuto al rispetto, per tutta la durata della concessione e pena la decadenza della stessa, della Convenzione di Couso richiamata in premessa oltre che delle specifiche disposizioni inserite all'art. "Couso con le altre utenze" in cui sono disciplinati alcuni ulteriori criteri di coesistenza di dettaglio tra le utenze più prossime;
8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

9. che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

(... *omissis* ...)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 28/11/2017

(... *omissis* ...)

Art. 9 - COUSO CON LE ALTRE UTENZE

Trattandosi di derivazione d'acqua restituita alla "Bealera Comunale del Mulino" a mezzo dello scarico dell'impianto idroelettrico alla data odierna in capo alla Crumiere Energie Snc (*n. pr. 65/21*), da attuarsi presso l'attuale sezione di prelievo propria della derivazione ad uso piscicolo alla data odierna in capo a Bosso Giovanni (*n. pr. 65/71*) e che, pertanto, si avvale oltre che del Canale Comunale dei Mulini di Villar Pellice stesso di manufatti e opere di altre utenze preesistenti, è stata acquisita agli atti una specifica Convenzione di Couso datata 23/9/2015 e sottoscritta ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. n. 10R/2003 e s.m.i. dalla totalità degli utenti del Canale principale, contenente norme e comportamenti generali di buon uso e couso del canale e indicazioni circa gli oneri di manutenzione dell'infrastruttura medesima, il cui mancato rispetto, durante l'intera durata della concessione, può costituire motivo di decadenza della concessione stessa. Le opere previste nella Convenzione, in particolare quelle relative al rifacimento dell'opera di presa del Canale principale sul T. Pellice, dovranno essere realizzate nei tempi e nei modi stabiliti nella medesima Convenzione.

Il concessionario si obbliga inoltre a rilasciare alla derivazione ad uso piscicolo (*n. pr. 65/71*) la relativa competenza in ogni condizione di deflusso e per tutta la durata della concessione, adeguando se del caso le proprie opere in funzione dei termini di concessione della derivazione *n. pr. 65/71* così come stabiliti in seguito all'eventuale relativa istruttoria di rinnovo/variante. Il concessionario si obbliga altresì a realizzare tutte le opere di cui al progetto all'art. 4 utili a garantire la corretta alimentazione di detta derivazione, mettendo altresì a disposizione del titolare dell'utenza piscicola la gestione della relativa specifica paratoia di prelievo/regolazione in tutti i casi di necessità. Per tutto quanto concernente la realizzazione del sistema di presa e adduzione, prima dell'avvio dei lavori e con opportuno anticipo, il concessionario dovrà mettersi in contatto con il titolare dell'utenza piscicola (*n. pr. 65/71*) al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro.

Per quanto emerso in sede istruttoria con particolare riferimento ai possibili effetti della derivazione in parola sull'utenza ad uso idroelettrico *n. pr. 65/21* alla data odierna in capo a Crumiere Energie S.n.c. (di seguito utenza *n. pr. 65/21*) risulta altresì necessario, ai sensi del medesimo art. 29 del D.P.G.R. n. 10R/2003 e s.m.i., disciplinare alcuni criteri di coesistenza di dettaglio il cui mancato rispetto, durante l'intera durata della concessione, può costituire motivo di decadenza della concessione stessa. In tal senso il concessionario è tenuto a:

1) rispettare scrupolosamente l'attuale livello idrico presente nel Canale principale a monte della sezione di presa in progetto, conseguente alla quota sfiorante determinata, allo stato di fatto e in condizioni di deflusso ordinario, per effetto della paratoia di sbarramento esistente lungo il canale. A tale scopo è richiesta l'automazione della nuova paratoia prevista da progetto in sostituzione della predetta esistente oltre che la sua connessione/associazione ai dispositivi di misura in progetto, prevedendo altresì l'installazione di un ulteriore nuovo misuratore funzionale alla lettura istantanea del livello idrico all'interno del Canale principale a monte della sezione di presa in progetto, da collocare in posizione idonea e da connettere e integrare al previsto sistema di gestione, regolazione e controllo della derivazione. L'automazione della nuova paratoia di

sbarramento dovrà consentire al nodo idraulico di rispondere in tempo reale a tutte le eventualità in cui, per effetto di portate in arrivo crescenti/abbondanti ovvero di possibili limitazioni/interruzioni del prelievo da parte del concessionario, potrebbero verificarsi innalzamenti dei livelli idrici nel canale tali da arrecare danno ai predetti diritti precostituiti o altresì da creare possibili criticità in termini di sicurezza idraulica;

2) prima dell'inizio dei lavori, consegnare ai titolari dell'utenza *n. pr. 65/21* il progetto esecutivo dell'intervento previsto in corrispondenza del sistema di sbarramento-prelievo-adduzione, comprensivo del relativo cronoprogramma con particolare riferimento alle nuove opere in progetto e a tutte quelle operazioni relative alla fase di cantiere e alla successiva fase di esercizio che, in qualche modo, potranno interferire con la suddetta installazione preesistente oltre che a tutti gli accorgimenti e misure cautelative che si intendono prevedere e mettere in atto a piena tutela dei diritti precostituiti; nei venti giorni successivi alla consegna i titolari dell'utenza *n. pr. 65/21* potranno chiedere modifiche di natura esecutiva e non sostanziale, nel rispetto dei termini della concessione e della Autorizzazione Unica rilasciate, atte a minimizzare le potenziali interferenze con la rispettiva derivazione. Il concessionario dovrà comunque ottemperare, nel corso dei lavori, a tutte le prescrizioni di natura esecutiva che il titolare della ivi richiamata utenza preesistente vorrà formulare per la tutela dell'esercizio della propria utilizzazione, se del caso previo confronto con l'Amministrazione concedente; nessuna variante in rapporto al progetto esecutivo consegnato potrà essere apportata al nodo idraulico presso l'opera di presa, se non previo assenso scritto del titolare dell'utenza *n. pr. 65/21*;

3) in fase di esercizio il concessionario dovrà adoperarsi per evitare qualunque interferenza con il funzionamento dell'installazione propria dell'utenza *n. pr. 65/21* localizzata a monte, anche durante gli eventuali periodi di transitorio dovuti alle possibili manovre che potranno interessare i livelli idrici nel canale medesimo. In caso di interferenza dimostrata il concessionario è tenuto ad apposito indennizzo sulla base di perdita di salto utile, portata istantanea e tempo di interferenza riscontrato. Per il calcolo dell'eventuale indennizzo e le relative modalità di corresponsione si dovrà fare riferimento a criteri da definirsi a cura dell'Ufficio scrivente;

4) il concessionario non potrà vantare rimborsi o risarcimenti per la mancata produzione ove il fermo impianto da parte dell'utenza idroelettrica *n. pr. 65/21* sia dovuto alle esigenze di manutenzione ordinaria o straordinaria delle parti non in comune (impianto/i di produzione), fermo restando il rispetto complessivo dei criteri di migliore utilizzo dell'acqua sanciti dalla normativa;

5) a lavori eseguiti, al fine di verificare la potenziale interferenza con l'impianto a monte, fornire al titolare dell'utenza *n. pr. 65/21* tutte le curve e i diagrammi di taratura che regolano il livello dell'acqua nel Canale principale a monte della sezione di sbarramento/presa oltre che i dettagli relativi alle quote assolute di riferimento e alla logica del sistema di gestione automatico dei diversi dispositivi di misura, regolazione e adduzione in progetto, allo scopo di consentire al titolare dell'utenza *n. pr. 65/21* la verifica in contraddittorio di quanto consegnato, in ogni condizione idraulica; al termine del contraddittorio il concessionario dovrà condividere con i titolari dell'utenza medesima il software di gestione in continuo del nodo idraulico, consentendo a questi ultimi l'acquisizione in tempo reale dei dati di livello idrico e delle aperture delle diverse paratoie di regolazione e prelievo. Le quote assolute di riferimento e i livelli idrici relativi dovranno pertanto essere condivisi con la Società titolare dell'utenza idroelettrica *n. pr. 65/21* e riferite a capisaldi fissi e inamovibili di cui dovrà essere fornito adeguato riscontro e depositata agli atti idonea monografia;

6) registrare in continuo i livelli idrici e le aperture delle paratoie in corrispondenza del nodo idraulico d'interesse lungo il Canale principale; in caso di interruzione del sistema di gestione automatico di misura, regolazione e registrazione, la produzione dell'impianto proprio dell'utenza *n. pr. 65/21* nei termini regolarmente concessi avrà la priorità sulla produzione da parte del concessionario, e di ciò dovrà essere data garanzia tramite la gestione manuale delle paratoie con controllo visivo dei livelli sulle aste idrometriche appositamente posizionate; a tale scopo il concessionario è tenuto a consentire al personale dell'utenza *n. pr. 65/21* il passaggio di mezzi e

persone sulle proprie strutture e proprietà; fatti salvi i casi di forza maggiore il concessionario è comunque tenuto alla gestione automatica e in continuo del nodo idraulico.

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La derivazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni e gli adempimenti inseriti nel Decreto del Consigliere Delegato n. 434-27526 del 2/11/2017 di questa Amministrazione e nei relativi allegati, oltre che nei pareri favorevoli/atti di assenso, comunque denominati, allegati al provvedimento di autorizzazione unica o richiamati nello stesso, pena la decadenza della concessione. La derivazione potrà essere attivata solo successivamente all'avvenuto spostamento del punto di immissione finale dello scarico del depuratore a servizio dell'abitato di Villar Pellice a valle del tratto sotteso dal nuovo impianto idroelettrico, in conformità a quanto previsto dal progetto approvato di cui all'art. 4 e secondo tutto quanto prescritto nel provvedimento di autorizzazione unica. A tale scopo e per tutte le eventuali ulteriori interferenze delle opere con le infrastrutture del Servizio idrico Integrato (SII) di competenza SMAT S.p.A. il concessionario dovrà nominare un Responsabile incaricato della attuazione di tutte le prescrizioni e misure cautelative previste dal progetto citato all'art. 4 il quale, prima dell'avvio dei lavori e con opportuno anticipo, dovrà mettersi in contatto con i referenti di SMAT SpA al fine di condividere accorgimenti, tempistiche e modalità operative delle varie fasi di lavoro.

Dovrà essere rispettato e attuato il piano di monitoraggio ambientale concordato con Arpa Piemonte avendo cura di fornire volta per volta le dovute comunicazioni ad Arpa e agli altri Enti competenti e di trasmettere loro i risultati delle campagne di monitoraggio condotte.

La derivazione sia per quanto riguarda la fase di cantiere sia per quanto riguarda la successiva fase di esercizio non potrà arrecare alcun danno ai diritti precostituiti in capo ai terzi, siano essi rivolti all'uso potabile, all'uso agricolo, all'uso piscicolo ovvero all'uso energetico, ferme restando le priorità di utilizzo previste a norma di Legge. In tal senso in nessun modo potrà essere interrotto o alterato dal punto di vista quantitativo e/o qualitativo il flusso d'acqua a servizio dei predetti usi al punto da arrecare danno alle utenze preesistenti e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le misure cautelative possibili al fine di garantire la tutela della totalità dei suddetti diritti precostituiti. L'utilizzo idroelettrico dovrà in ogni caso essere subordinato a quello previsto per il Canale derivatore principale e trattandosi di una subderivazione i quantitativi derivabili sono comunque subordinati alla disponibilità idrica presente nel canale. Qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale dal corpo idrico naturale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. PTA) oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

L'eventuale messa in asciutta temporanea del Canale principale dovrà essere preventivamente notificata agli Enti competenti al fine del rilascio dei relativi atti di assenso e comunicata con un congruo anticipo agli altri utilizzatori del Canale stesso. Il concessionario dovrà altresì costantemente verificare che il Canale principale, a monte e a valle della sezione di presa in progetto, sia in grado di far defluire tutta la portata in arrivo in condizioni di assoluta sicurezza: ciò anche in relazione alle eventualità di fermo impianto per eventi accidentali o per necessità di manutenzione. Il concessionario dovrà esercitare la derivazione ad acqua fluente in modo da assicurare la continuità dei deflussi in alveo ed evitare variazioni delle disponibilità idriche a valle della restituzione. Durante l'esecuzione degli interventi e durante la fase di esercizio dell'impianto non dovrà essere causata alcuna turbativa del buon regime idraulico del Canale principale e del Rio Rospard. Il concessionario è inoltre tenuto alla messa in atto di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo sia della sponde del Rio Rospard, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente e agli Enti competenti, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali. Il concessionario si impegna inoltre a posizionare presso l'edificio di centrale un display indicatore di potenza prodotta e portata derivata visibile agevolmente dall'esterno.

Tutti i rifiuti eventualmente tratti dalle opere di adduzione dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

Art. 11 - RILASCIO

Fatta salva la garanzia di rilascio prevista dalla vigente disciplina regionale sul T. Pellice a valle dell'opera di presa del Canale principale, sulla base di quanto definito in sede di istruttoria condotta, trattandosi di una derivazione da un corpo idrico artificiale, il concessionario dovrà garantire costantemente, senza indennizzo alcuno, la presenza nel Canale Comunale dei Mulini di Villar Pellice, a valle della propria opera di presa, di una portata residua minima pari ad almeno 50 l/s al fine di mantenere sempre una portata minima all'interno del sedime del Canale principale. L'Amministrazione si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento tale valore a seguito della emanazione da parte della P.A. di metodologie di calcolo dei rilasci minimi nei corpi idrici artificiali. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al suddetto valore previsto a garanzia del rilascio minimo nel canale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione a obiettivi specifici e/o agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni e dal PdGPO.

(... *omissis* ...)

Art. 13 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario come da citata Convenzione di corso di cui all'art. 9 dovrà provvedere, in condivisione con le altre utenze del Canale Comunale dei Mulini di Villar Pellice e secondo la propria specifica quota parte, alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito a valle della presa del Canale principale il rilascio del Deflusso Minimo Vitale o del Q_{PAI} . Tale scala dovrà essere realizzata nei tempi e nei modi stabiliti nella medesima Convenzione.

(... *omissis* ...)"